CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 13 MAGGIO 1974*

I criteri generali per valutare quando l'esportazione di cose di interesse storico, artistico, archeologico ed etnografico costituisce danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, sono stati fissati dal Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale Antichità e Belle Arti, con la circolare, pubblicata di seguito, che adempie al disposto dell'art. 1 del DL 5 luglio 1972 n. 288, convertito nella legge 8 agosto 1972 n. 487.

* * *

DL 5 luglio 1972, n. 288 e legge 8 agosto 1972, n. 487 con le nuove norme sull'esportazione di beni culturali

In adempimento di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del DL 5 luglio 1972, n. 288 convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 487, si riporta in allegato il parere espresso dalla I e II Sez. del Consiglio superiore AA.BB.AA.
Questo Ministero, nel far proprio il detto parere, prega le SS.VV. di volervisi attenere nella valutazione del danno al patrimonio nazionale nel caso di richieste di esportazione di oggetti d'arte.
Si precisa, in particolare, che il citato parere deve essere considerato come atto interno recepito da questa Amministrazione ed in tal senso costituirà il fondamento delle valutazioni che verranno espresse dagli Uffici di esportazione e, pertanto, non dovrà essere citato sulle valutazioni stesse come parere del Consiglio superiore.

Il Direttore generale

*

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
CONSIGLIO SUPERIORE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI - SEZ. I E II

Verbale della seduta del giorno 10 gennaio 1974

Il giorno 10 gennaio 1974 in Roma, presso la Direzione generale delle antichità e belle arti, si sono riunite la I e la II sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti per esaminare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Sono presenti: il presidente della I sezione prof. Massimo Pallottino, il presidente della II sezione, prof. Giulio Carlo Argan e i consiglieri proff. Antonio Giuliano, Luigi Bernabò Brea, Guglielmo Maetzke, Gianfilippo Carettoni, Cesare Brandi, Cesare Gnudi, Pasquale Rotondi.
Assente giustificato il consigliere prof. Italo Faldi.
Segretarie le dott.sse Laura D'Alessandro e Rosetta Mosco.
Assume la presidenza della riunione il prof. Giulio Carlo Argan.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.
La I e II sezione, considerato anche il parere espresso dagli ispettori centrali per l'archeologia e per le gallerie e opere d'arte in data 3 novembre 1972, concordando sulle difficoltà di esprimere criteri generali in una materia vasta e diversa come quella oggetto delle leggi 5 luglio 1972, n. 288 e 8 agosto 1972, n. 487, ritengono di poter indicare i seguenti principi di carattere generale, in base ai quali l'esportazione di cose di interesse storico, artistico, archeologico ed etnografico costituisce danno al patrimonio nazionale.

1. Per quanto riguarda la singolarità delle cose stesse:
a) particolare nobilità della qualità artistica, normalmente indicata come pregio d'arte;
b) rarità, in linea assoluta, oppure nei confronti di un determinato artista, o centro o scuola artistica, o in relazione alla regione o alla zona da cui l'oggetto proviene;
c) particolare significato della rappresentazione;
d) originali qualità tecniche, anche in senso artigianale;
e) valore di antichità o di prototipo, per oggetti relativi alla storia della scienza;
f) particolare difficoltà di ulteriore acquisizione per restrizioni legali o simili quando si tratti di cosa originaria da altra nazione e di particolare interesse archeologico, storico, artistico, etnografico.

2. Per quanto riguarda l'interesse delle cose in relazione al contesto storico culturale di cui esse fanno parte:
a) appartenenza sicura, o anche probabile, ad un complesso artistico, storico, archeologico, monumentale;
b) caratteri che ne facciano un esempio considerevole di tradizioni locali;
c) appartenenza ad un'area di civiltà (archeologica, artistica, etnografica) diversa da quella di provenienza dell'oggetto e significativa di rapporti fra le varie civiltà, scuole o zone.
Per quanto riguarda l'art. 2, premesso che esso deve interpretarsi nel senso che la determinazione di alcune categorie di cose di interesse artistico, storico, archeologico ed etnografico da escludersi dalla esportazione in via preventiva e per un periodo definito debba intendersi non come esclusione per particolari valori assoluti (per la cui presenza la loro esportazione costituirebbe danno al patrimonio nazionale e che quindi rientrano sotto l'articolo 1) ma per particolari contingenze, occasionali o provvisorie, o per particolari esigenze, scientifiche o conoscitive, le due sezioni ritengono di poter indicare le sottoindicate categorie di cose, etc. da escludere dalla esportazione per un periodo limitato.
La necessità di conservare integra la consistenza di tali oggetti sul suolo nazionale è determinata anzitutto da motivi scientifici e ricognitivi strettamente connessi fra loro. Tutti gli oggetti facenti parte delle categorie sotto elencate sono infatti da tempo più o meno recente oggetto di catalogazione e di studio: la catalogazione di essi è pertanto più o meno incompleta, e la mancata conoscenza totale delle opere esistenti e delle loro caratteristiche non consente uno studio approfondito e totale e di conseguenza una piena e obiettiva considerazione dell'importanza e del valore degli oggetti che ne fanno parte.
L'impulso dato alla catalogazione in questi ultimi anni e insieme la presenza di varie iniziative da parte di Università e Istituti accademici per la pubblicazione di «corpora» permette di ritenere che entro un ragionevole numero di anni, che si indica mediamente in dieci, ma che per alcune categorie potranno essere di meno, per altre di più, si possa aver raggiunto una conoscenza se non completa, per lo meno tale da poter giungere a

* Direzione generale antichità e belle arti - Div. VI, prot. n. 2718.

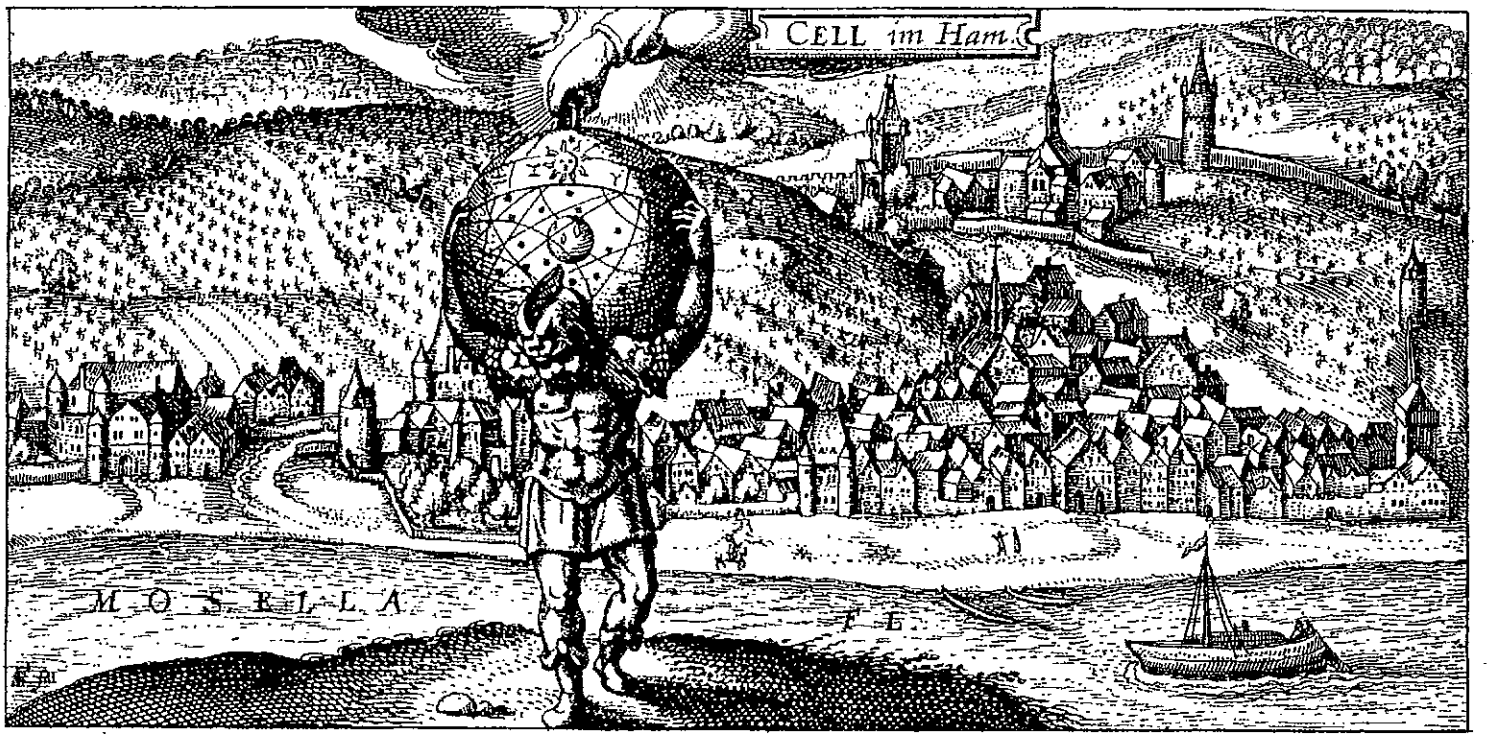

quelle sicure valutazioni artistiche e storiche, raggiunte le quali sarà possibile togliere l'intera categoria dall'elenco di quelle considerate inesportabili, e insieme conoscere quali oggetti di esse non possano essere esportati senza danno per il patrimonio nazionale.
È necessario sottolineare che il recente inizio di ricerche di carattere tecnico su qualsiasi oggetto del passato, e in particolare su quelli appartenenti al mondo antico, con l'applicazione delle scienze sussidiarie dell'archeologia, ha portato risultati inattesi e talvolta sconvolgenti rispetto a quelli precedentemente raggiunti con i metodi di ricerca tradizionali; da ciò deriva che molte categorie di oggetti debbano essere riesaminate attraverso i nuovi metodi di esame e di ricerca, dai quali possono derivare notizie prima irrecuperabili circa la composizione, la provenienza, la cronologia, e spesso una lettura del tutto nuova rispetto alla precedente (si pensi ai risultati della lettura ai raggi x di tavole dipinte, di lamine e oggetti antichi — specchi, armi, oggetti d'abbigliamento — ricoperti di confezioni e anche di patine di ossido che nascondono completamente decorazioni, incisioni, etc.).
L'uso di tali mezzi di ricerca si accompagna ad un risveglio di interesse, in qualche caso da soli pochissimi anni, verso categorie di oggetti prima trascurati, o non studiabili senza l'ausilio ora disponibile delle predette scienze sussidiarie: categorie vastissime di oggetti, che ebbero una funzione e una importanza non secondaria nella vita delle generazioni che ci hanno preceduto, quali le ceramiche tardo romano e le ceramiche dell'alto e basso medioevo, le armi medioevali, gli oggetti d'uso quotidiano e domestico.
Gli oggetti pertinenti a tali categorie costituiranno, non appena studiate, classificate, determinate le fabbriche e le provenienze, le caratteristiche di stile e di tecnica, preziose fonti e documenti per la vita del passato. La conservazione della loro integrità fino al raggiungimento degli obiettivi di studio sopraindicati è quindi indispensabile pur non trattandosi di materiali in sé di eccezionale valore.
Infine si deve sottolineare un altro interesse rappresentato da alcune categorie, interesse sviluppatosi anch'esso recentemente: quello derivante dalla ricerca tecnologica. In sostanza può dirsi che mentre fino a qualche tempo fa le istanze prevalenti nella considerazione delle cose del passato erano quelle estetiche, ora pur conservando i valori estetici tutto il loro peso, se ne sono aggiunti ad essi molti altri che allargano notevolmente la sfera di interessi in cui tali cose possono rientrare.
E poiché non vi è stato materialmente il tempo di attuare i nuovi tipi di ricerca, ecco che si impone la necessità di conservare le cose stesse a disposizione degli studiosi nella maggiore completezza possibile delle serie per l'approfondimento e l'estensione delle ricerche.

Per la preistoria e la protostoria:

1. Le serie omogenee di manufatti litici caratterizzanti particolari facies culturali della penisola e delle isole; tutti i manufatti ossei e lignei e le ceramiche dell'età neolitica, eneolitica e del bronzo tanto di interesse artistico quanto di interesse puramente scientifico.

Per il periodo classico:

2. Tutte le ceramiche decorate d'importazione dei vari centri di produzione del Mediterraneo, anteriori alla fine del VI secolo a.C.
3. Tutte le ceramiche attiche e di altre fabbriche, a figure nere e rosse, recanti le firme dei maestri o iscrizioni.
4. Tutte le opere e i manufatti artistici (sculture in qualsiasi materia, manufatti metallici) e tutte le ceramiche riconducibili per sicura attribuzione a maestri, scuole o centri di produzione definiti o in corso di definizione.
5. Tutti i monumenti e gli oggetti recanti iscrizioni incise, graffite, dipinte, nelle lingue e dialetti dei popoli preromani, in greco, punico, latino arcaico.
6. Tutti gli elementi fittili facenti parte della decorazione architettonica di edifici pre-romani e dell'Italia meridionale e Sicilia, sino alla fine della Repubblica.
7. Tutti gli oggetti in pasta vitrea e in vetro di uso domestico.
8. Le gemme incise, i cammei, le ambre intagliate in ogni genere di figurazione.
9. Tutti gli oggetti di ornamento personale in materia preziosa, lavorati con intendimenti artistici e di particolare interesse tecnologico sino all'età Longobarda compresa.
10. Tutti i ritratti sino alla caduta del regno Longobardo.
11. I dipinti murali e parietali provenienti da tombe, edifici pubblici e privati, catacombe fino alla tarda antichità.
12. Mosaici, tarsie e stucchi che presentino figurazioni o motivi decorativi di particolare rarità o caratteristiche tecniche non comuni, fino alla tarda antichità.
13. I rilievi in pietra, marmo, terracotta, anche non di valore artistico, aventi attinenza con la vita pubblica, religiosa e privata fino alla tarda antichità, ivi comprese le manifestazioni paleocristiane.
14. Le iscrizioni su tavole bronzee, marmo, pietra, terracotta aventi valore giuridico, storico, topografico.
15. Urne e sarcofagi in marmo, pietra, metallo recanti decorazione figurata umana, animale, vegetale anche non di valore artistico, e iscrizioni, di ogni epoca fino alla tarda antichità, ivi comprese le manifestazioni paleocristiane.
16. Oggetti di uso, di ornamento, di armamento, di arredamento, di qualsiasi materia, dall'età del ferro alla tarda antichità, quando in sé completi o decorati con raffigurazioni sbalzate, incise, applicate di interesse artistico, storico, mitologico, e quando di forma non comune o di particolare interesse tecnologico, fino alla caduta dell'Impero Romano.
17. Tutti i manufatti e le opere d'arte mobile del periodo compreso tra il IV secolo e la caduta del regno Longobardo.
18. Tutte le ceramiche appartenenti alle varie classi di tardo italiche, sigillata chiara, a vernice smaltata, tardo romane e alto medioevali e tutti i servizi completi di terra sigillata di qualsiasi periodo.
19. Tutti i documenti scritti e figurati su tessuto, papiro, cuoio o pergamena etc. appartenente alle civiltà orientali-classiche e a quelle pre-colombiane.
20. Tutti i documenti e oggetti iscritti o figurati costituenti elemento di conoscenza della storia e della vita pubblica e privata dei popoli antichi del Mediterraneo e delle civiltà precolombiane.